

**Stralcio dallo schema di disegno di legge recante disposizioni per la crescita, il rilancio dell'economia, la semplificazione e la manovra finanziaria per il 2009
(testo ufficioso provvisorio)**

CAPO V

ISTRUZIONE E RICERCA

Art.

(Costo dei libri scolastici)

E-BOOK

1. A partire dall'anno scolastico 2008 - 2009, nell'adozione dei libri di testo, in ogni scuola d'ordine e grado nonché nelle Università, a parità di valutazione, si dà la preferenza ai testi che vengono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

2. Al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici sono prodotti, ai fini della loro adozione, a decorrere dall'anno scolastico 2008 - 2009, nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e "on line" scaricabile da internet da parte delle scuole con la modalità prevista dal presente comma. Il collegio dei docenti, nell'adozione dei libri di testo a norma delle vigenti disposizioni, adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle due versioni di cui al presente comma. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e con possibilità di successive arricchimenti e aggiornamenti. Il ministro dell'istruzione, l'Università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi, nelle due versioni di cui al presente comma, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione. La scuola, previa apposita convenzione con le case editrici interessate certifica, ai fini del corrispettivo ad essi dovuto, il numero delle copie estratte dalla versione "on line" dei libri di testo, per la loro fruizione da parte degli alunni.

E-BOOK

IN ALTERNATIVA

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica, nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, a parità di valutazione si dà la preferenza ai testi che vengono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

2. Nel caso di adozione di un libro di testo in formato diverso da quello elettronico, la scelta deve essere adeguatamente motivata e comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale cura il monitoraggio del risparmio sulla spesa delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo.

3. Al fine di ampliare la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i

In corso verifica da parte del ministero istruzione

libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nella doppia versione a stampa e on line scaricabile da internet da parte delle scuole, secondo le modalità previste dal presente articolo. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nella doppia versione di cui al presente comma.

4. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o sezioni tematiche a sé stanti, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e con possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni, tali da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del peso dei libri di testo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati le caratteristiche tecniche dei libri di testo e il prezzo massimo degli stessi, nelle due versioni di cui al presente articolo, in modo che siano comunque assicurati il compenso per il diritto d'autore e la copertura dei costi di produzione. La scuola comunica alla casa editrice interessata, nonché all'AIE-Associazione Italiana Editori il numero delle copie estratte dalla versione on line di ciascun libro di testo.

Art.

UNIVERSITA'

(Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche e le Università libere legalmente riconosciute possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giudica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'I.V.A. e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità almeno triennale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle fondazioni universitarie e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art.

Progetti di ricerca di eccellenza

Fondazione IRI

1. I contributi a carico del bilancio dello Stato e le relative dotazioni patrimoniali della fondazione IRI destinati alla realizzazione delle iniziative di documentazione storica curate dalla fondazione sono devoluti all'Istituto Italiano di Tecnologia per la realizzazione di progetti di ricerca di eccellenza.